

ALLEGATO 1

CAPITOLATO D'ONERI

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, INDETTA DALL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (AFOL METROPOLITANA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 36 MESI - CIG 8339768245

SOMMARIO

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	1
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	1
3. VALORE ECONOMICO.....	1
4. DURATA	2
5. PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI	2
6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	3
7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE	4
8. SUBAPPALTO	4
9. GARANZIA DEFINITIVA	5
10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
11. PROPOSTE MIGLIORATIVE	6
12. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	6
13. INADEMPIMENTO E PENALI	7
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	7
16. FORO COMPETENTE	8

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'affidamento ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
2. Il servizio è erogato sulla base delle esigenze sopravvenute nel corso del periodo contrattuale, espresse da Afol Metropolitana (di seguito la committente) tramite "ordini di somministrazione" di lavoro

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il personale somministrato può essere destinato ad una delle sedi della committente, in ragione delle esigenze.

3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo stimato dell'appalto è stabilito in € 9.534.537,60 IVA esclusa. Tale importo include il monte retributivo e contributivo da corrispondere alle risorse umane somministrate (€ 8.718.840,00), la commissione a remunerazione del servizio

SEDE LEGALE

Via Soderini 24 - 20146 Milano
Tel 02 77404141 - protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

prestato dall'appaltatore nonché della prestazione di tutti i servizi connessi quali l'attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione (€348.753,60) e le componenti del salario accessorio non assoggettate a margine di agenzia (buoni pasto e premio di produttività/indennità di docenza per un totale di € 466.944,00)

2. L'importo di cui al comma 1 ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale della committente, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

3. Non è riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo o compenso nell'eventualità che il valore complessivo dell'appalto sia inferiore a quello indicato dal comma 1.

4. La percentuale di profitto offerta dall'appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata da parte dell'appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché impreveduta, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, a eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento.

4. DURATA

1. L'appalto ha durata di 36 mesi a decorrere dall'effettivo avvio delle prestazioni.

2. Alla data di scadenza ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, è interrotto.

3. La committente si riserva la facoltà, in caso di necessità e urgenza, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto.

5. PROFILO PROFESSIONALE e FABBISOGNO DEI SOMMINISTRATI

1. I lavoratori somministrati sono adibiti alle mansioni specificate negli ordini di somministrazione previste negli inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. comparto Funzioni locali di seguito specificati:

Categoria C - Posizione Economica 1: Tecnico servizi formativi/amministrativi

Categoria D - Posizione Economica 1: Specialista servizi formativi/amministrativi

Il personale somministrato è destinato principalmente ad essere impiegato presso i Centri di Formazione Professionale che erogano servizi in Diritto e Doveri all'istruzione e alla Formazione con la funzione di docente. Le necessità della committente sono prevalentemente la fornitura di personale docente che abbia già esperienza e competenze necessarie alla gestione di classi di alunni in formazione, con riguardo sia a materie professionalizzanti che a materie trasversali.

La committente ha inoltre la necessità di reperire personale amministrativo da utilizzare presso i propri servizi al lavoro, alla formazione, all'orientamento, nonché negli uffici di staff.

Il numero di figure professionali e il fabbisogno di ore annuo previsto a base di gara è il seguente:

Sede	CCNL utilizzato	categoria	Posizione Economica	FTE (full time equivalent)
Milano	Funzioni Locali	C	1	16,3
Milano	Funzioni Locali	D	1	10,9
Nord Ovest*	Funzioni Locali	C	1	18,6
Nord Ovest*	Funzioni Locali	D	1	10,2
Sud Est*	Funzioni Locali	C	1	13,2
Sud Est*	Funzioni Locali	D	1	17,8
				87

Per ciascuna risorsa FTE (full time equivalent) si ipotizzano n.1656 ore annue lavorate.

Potranno tuttavia essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte in relazione alle effettive esigenze della Committente.

2. In linea con quanto previsto dall'art. 35 co. 1 D.Lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e giuridiche complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

3. I requisiti specifici dei lavoratori somministrati sono definiti nei singoli ordini di somministrazione.

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Negli ordini di somministrazione adottati dalla committente nel corso dell'esecuzione del contratto sono specificati:

- il numero di risorse umane richieste;
- i requisiti delle predette risorse;
- la tipologia di attività da svolgere;
- il luogo di lavoro;
- la durata della prestazione lavorativa;
- l'orario lavorativo della prestazione lavorativa;
- i dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato dalla committente ai lavoratori presenti in organico e inquadrati nel medesimo profilo;
- il referente della committente al quale i lavoratori somministrati fanno riferimento nell'esecuzione della prestazione.

2. L'appaltatore fornisce le risorse umane richieste entro il numero di giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della committente indicati in offerta tecnica. Salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, l'appaltatore fa pervenire alla committente una rosa con numero minimo di 3 *curricula*, coerenti con il profilo professionale di interesse e composta da risorse umane immediatamente disponibili alla prestazione lavorativa. Sulla base dei curricula inviati, la committente può richiedere all'appaltatore l'organizzazione di colloqui conoscitivi. A conclusione dell'esame dei curricula e dello svolgimento dei colloqui, la committente comunica all'appaltatore i nominativi dei soggetti selezionati.

3. I prestatori di lavoro svolgono l'attività in base alle istruzioni impartite dalla committente e rispettano le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori in organico della committente.

4. L'appaltatore dà comunicazione tempestiva alla committente dell'assenza del lavoratore e provvede alla sua sostituzione.

L'appaltatore informa i lavoratori somministrati dei rischi connessi all'attività svolta presso e nell'interesse della committente e si fa carico dei conseguenti oneri finanziari. Le risorse umane somministrate devono essere già istruite e formate, a cura dell'appaltatore, in relazione alle competenze necessarie in riferimento alla categoria di inquadramento.

5. In caso di assenza del lavoratore somministrato per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'appaltatore, che deve in ogni caso retribuire il prestatore di lavoro a norma di legge e in base alla contrattazione collettiva vigente.

6. L'appaltatore garantisce la prestazione di servizi connessi quali la ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale somministrato. In particolare garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare contratti individuali di lavoro con ogni prestatore di lavoro somministrato, in base alla normativa vigente;
- di trasmettere alla committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra appaltatore e lavoratore somministrato;
- provvedere a sostituire il lavoratore somministrato, per la durata dell'assenza, secondo le tempistiche indicate in offerta tecnica.

7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE

1. Il trattamento retributivo delle risorse umane somministrate è corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento.

2. Il trattamento previdenziale e assistenziale dovuto dall'appaltatore ai lavoratori somministrati è quello previsto per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione.

3. L'appaltatore corrisponde ai prestatori di lavoro somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; versa, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Fornisce, su richiesta della committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e delle contribuzioni versate.

4. Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

8. SUBAPPALTO

1. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016. Nell'offerta, il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

3. Si precisa che la committente non corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta

le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la committente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

4. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

9. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d'onori, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio

appaltato contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

4. Tale copertura (RCT) deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro senza alcun sotto-limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone (anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore) che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

5. Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, deve essere trasmessa alla committente prima dell'inizio del contratto.

6. L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

11. PROPOSTE MIGLIORATIVE

1. L'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto attua proposte migliorative autorizzate dalla committente, nell'ambito del corrispettivo pattuito.

12. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il corrispettivo è determinato moltiplicando il numero delle ore effettivamente prestate per il costo orario onnicomprensivo, includente sia il costo del lavoro che il margine d'agenzia.

I pagamenti sono disposti dalla committente, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio (SdI).

3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.

4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori somministrati relativa al mese in cui si è svolto il servizio.

Se l'appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la committente sospende ogni pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. In mancanza di tempestivo adempimento, la committente può procedere alla risoluzione del contratto, previa formale notifica all'appaltatore di una diffida ad adempiere entro un termine stabilito.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

13. INADEMPIMENTO E PENALI

1. In caso di ritardo nell'adempimento della fornitura delle risorse umane somministrate o di ritardo nella sostituzione dei lavoratori assenti, la committente applica la penale di € 100,00 per ogni giornata lavorativa (fino ad un massimo di 10.000 €), previa formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata.

2. Nel caso di inadempimento dell'obbligo retributivo mensile del lavoratore somministrato nel termine previsto dal contratto, la committente applica una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella corresponsione del dovuto, previa formale contestazione a mezzo di posta elettronica certificata.

3. La committente compensa le penali di cui ai commi 1 e 2 con le somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, salvo il diritto dell'escussione della garanzia prestata.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono considerate condotte di inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio di somministrazione fornito;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;
- mancata attuazione e/o mancato rispetto del piano di riassorbimento così come offerto in sede di gara.

2. Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza in capo all'appaltatore, di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs.n.50/2016;
- omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- eventi modificativi dell'assetto societario dell'appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'appaltatore.

3. Contestualmente alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, la committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. I crediti dell'appaltatore nei confronti della committente possono essere ceduti previa notifica alla committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

16. FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2019.